



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Alla Commissione della Gestione

20 febbraio 2019

Osservazioni preliminari - Mozione no. 31/2018 “Tassa illuminazione pubblica” di Luigi Calanca

Onorevole signor Presidente,

signore e signori Consiglieri comunali,

richiamata la mozione del signor Luigi Calanca, il Municipio formula le seguenti osservazioni preliminari.

La mozione si riferisce alla tassa sull'illuminazione pubblica che è stata prelevata per un periodo dalle AMB per conto di 4 Comuni del comprensorio e alle decisioni adottate dal Governo cantonale in relazione ad analoghi regolamenti della Città di Locarno e del Comune di Cadenazzo, dove era stato messo in discussione il principio di causalità della tassa.

Come già illustrato nella risposta all'interpellanza sullo stesso tema del 13 novembre 2017, nel merito si ricorda che con la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), entrata in vigore il 1. gennaio 2014, oltre all'introduzione di una tassa per la concessione dell'uso speciale del demanio pubblico (distribuita a Cantone e Comuni in base ai chilometri di strade cantonali e comunali), il Consiglio di Stato e, quindi il Parlamento, introducevano un apposita norma di legge (art. 14a LA-LAEI) stante cui ai Comuni veniva data la possibilità – mediante l'introduzione di una specifica base legale - di fatturare ulteriori prestazioni tramite il gestore di rete.

In pratica era stato considerato che il Comune avrebbe potuto recuperare, attraverso una tassa sull'illuminazione pubblica prelevata dal gestore di rete, i costi derivanti dalle prestazioni di illuminazione pubblica. Alcuni Comuni del comprensorio delle AMB, tra cui la vecchia Città di Bellinzona, Gorduno, Sementina, Monte Carasso, S. Antonio, Arbedo-Castione e Lumino avevano quindi deciso di introdurre tale possibilità attraverso l'adozione di uno specifico regolamento comunale. Il regolamento del vecchio Comune di

Bellinzona, ad esempio, era stato approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2014 e regolarmente ratificato dall'Autorità cantonale (Consiglio di Stato, Sezione degli enti locali).

Né il regolamento in questione, né le successive Ordinanze di applicazione della Città, né le individuali e concrete decisioni (bollette) di applicazione della tassa relative alla vecchia Bellinzona erano state contestate, né tantomeno impugnate davanti ai Tribunali. Tutte erano dunque regolarmente cresciute in giudicato.

Nel caso in discussione si ritiene pertanto che il principio della legalità sia stato rispettato.

Va aggiunto, infine, che le decisioni del Consiglio di Stato di accogliere i due ricorsi di Locarno e Cadenazzo sono bensì cresciute in giudicato, ma non hanno mai fatto oggetto di verifica da parte di un'autorità giudiziaria superiore di secondo o terzo livello, né questa facoltà (di sottoporre a verifica superiore) l'ha evidentemente avuta la vecchia Città di Bellinzona.

La tassa in questione non è comunque più stata prelevata dal 2018. E nel frattempo, in ogni caso, i Regolamenti ancora in vigore ma inapplicati, sono stati abrogati con decisione del Consiglio comunale nella seduta del 17/18 dicembre 2018 (MM 162).

Fatte queste premesse – in virtù del principio della legalità - il Municipio ritiene che la richiesta formulata con la mozione non sia applicabile.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Mario Branda Philippe Bernasconi